

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56 del Registro – **Contenzioso Congregazione femminile Serve dei poveri "Boccone del Povero" di Marsala/Comune di Villalba. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a seguito atto di precetto.**

Data 29/12/2020 -

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVITA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 6437 del 23 dicembre 2020 del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta di inizio, a porte chiuse e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Geom. Plumeri Alessandro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	PLUMERI ALESSANDRO	Presidente	X	
2	IMMORDINO LIBORIO	Vice Presidente	X	
3	SCHILLACI ROSETTA	Consigliere Comunale	X	
4	SCARLATA ELIANA	Consigliere Comunale		X
5	CALA' SILVANA	Consigliere Comunale	X	
6	BORDENGA GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
7	GUARINO SALVATORE	Consigliere Comunale	X	
8	IMMORDINO IVAN	Consigliere Comunale	X	
9	DILIBERTI CALOGERO MASSIMILIANO	Consigliere Comunale	X	
10	FAVATA RITA	Consigliere Comunale	X	

Assegnati n. 10

In carica n. 10

Assenti 01-----

Presenti 09

Fra gli assenti sono giustificati i signori;

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro.

Assistono i seguenti componenti della Giunta Comunale: Il Vice Sindaco La Monaca Calogerina e l'Assessore Nalbone Giusi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio**, passa alla trattazione del punto inserito all'ordine del giorno al n. 4 avente ad oggetto: "N. 56 del Registro – **Contenzioso Congregazione femminile Serve dei poveri "Boccone del Povero" di Marsala/Comune di Villalba. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a seguito atto di precetto.**

Il Presidente cede la parola al Sindaco che illustra il punto in esame.

Il Cons. Favata chiede chiarimenti al Responsabile di P.O. Area II Finanziaria e Personale, Rag. PLMERI Giuseppe che fornisce i chiarimenti richiesti.

A questo punto Il Presidente del C.C. pone ai voti la proposta in esame con il seguente esito:

Consiglieri presenti 9 assenti 1

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti: //

Contrari: //

Con n. 9 voti favorevoli su 9 espressi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la proposta avente ad oggetto "**Contenzioso Congregazione femminile Serve dei poveri "Boccone del Povero" di Marsala/Comune di Villalba. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio a seguito atto di precetto.**

A questo punto il Presidente propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività con il seguente esito:

Consiglieri presenti 9 assenti 1

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti //

Contrari: //

Con n. 9 voti favorevoli su 9 espressi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera l'immediata esecutività.

- segue -

IL SINDACO

Premesso:

- ✓ che i minori S.R., S.C. e S.G. in data 19 novembre 1996 sono stati ricoverati, per libera scelta dei genitori, presso l'istituto assistenziale Boccone del Povero di Marsala;
- ✓ che il Tribunale per i Minorenni di Palermo con Decreto del 12 luglio 2002 ha formalizzato il collocamento del minore S.R. presso il medesimo istituto ponendo la retta di mantenimento a carico del Comune di residenza, causa le condizioni di indigenza dei genitori;
- ✓ che con successivo decreto del 7 luglio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto il trasferimento dei minori presso altri istituti assistenziali di Camporeale;
- ✓ che con decreto del 6 ottobre 2004 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha confermato "a far data dal 20/07/2004 il collocamento del minore S.R.omissis..... presso l'Istituto Boccone del Povero di Marsala, fermo restando la retta a carico del Comune di residenza ...omissis...";

Vista la nota prot. n. 1513 del 17 novembre 2004 trasmessa dall'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali al Comune di Marsala e, per conoscenza, al Comune di Villalba, con la quale il Dipartimento regionale riteneva sussistere in capo al Comune di Villalba l'obbligo di corrispondere la retta di mantenimento per il ricovero presso la struttura di Marsala del minore S.R. nella misura fissata dalle disposizioni regionali;

Rilevato che:

- ✓ il Comune di Villalba, in riscontro alla missiva sopra menzionata, con nota prot. 1645 del 7 aprile 2005, era a sottoporre all'attenzione del predetto Assessorato le vicende anagrafiche della famiglia dei minori evidenziando che alla data di decisione del Tribunale dei Minorenni di Palermo (12 luglio 2002) i minori risiedevano di fatto da circa sei anni a Marsala e che la madre aveva richiesto il trasferimento della residenza nel Comune di Lampedusa, dove risiedeva da tempo, tant'è che per questo motivo i minori non erano stati censiti in questo Comune in occasione del Censimento della popolazione dell'ottobre 2001;
- ✓ con la medesima nota, il Comune di Villalba, alla luce di questa situazione anagrafica anomala era altresì a richiedere all'Assessorato il riesame della situazione in questione, precisando che ai sensi dell'art.43 secondo comma del Codice Civile "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale";

Atteso che:

- ✓ il Dirigente dell'Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali, con nota prot. 517 del 16 maggio 2005, nell'accusare ricezione delle controdeduzioni fornite dal Comune di Villalba, era a ribadire la competenza al pagamento della retta di mantenimento dei minori in capo al Comune di residenza del nucleo familiare dei minori, specificando l'obbligo di

questo Comune di provvedere al pagamento delle rette maturate sino alla cancellazione della madre naturale dal registro anagrafe per trasferimento in altro Comune;

- ✓ in virtù di tale parere venivano liquidate all'Istituto Assistenziale le rette per i periodi di residenza della madre dei minori in questo Comune e comunque fino al 19 aprile 2004;

Considerato che:

- ✓ con atto del 10 luglio 2008 l'Avv. Sammaritano con studio legale in Marsala, in nome e per conto della Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" di Marsala, costituiva in mora il Comune di Villalba riguardo al pagamento delle rette di mantenimento del minore S.R. dal 12.07.2002, data di emanazione del decreto del Tribunale dei Minorenni di Palermo, sino al 24.06.2008, data di cessazione del ricovero per il raggiungimento del diciottesimo anno di età;
- ✓ il Comune di Villalba, con nota prot. n. 3266 del 05 agosto 2008, era a trasmettere allo Studio legale Sammaritano i provvedimenti di pagamento adottati a liquidazione delle rette di mantenimento del minore S. R. per i periodi che vanno dal 24 luglio 2002 al 13 settembre 2002 e dal 2 febbraio 2004 al 19 aprile 2004, data di cancellazione della sig.ra M.R., madre del minore, dal registro dell'anagrafe per il trasferimento in altro Comune e a comunicare che null'altro era dovuto dal Comune di Villalba alla Congregazione Femminile delle Serve dei Poveri "Boccone del Povero";

Dato atto che:

- ✓ la Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero", con atto di citazione notificato il 26 febbraio 2010 ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 1133, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Marsala, il Comune di Villalba per sentirlo condannare al pagamento dei compensi fissi mensili e delle rette maturate per il ricovero del minore S. R. presso la propria struttura dal 12.07.2002 sino al 24.06.2008, data di cessazione del ricovero per il raggiungimento del diciottesimo anno di età, per l'importo di € 146.161,94 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto fino al soddisfo;
- ✓ il procedimento veniva iscritto al n. 429/2010 del Tribunale Civile di Marsala;
- ✓ con atto deliberativo n. 33 del 27 aprile 2010, la Giunta Comunale conferiva incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune di Villalba all'avv. Giuseppe Iacona del foro di Caltanissetta;
- ✓ all'udienza del 23 giugno 2010 il Comune di Villalba si costituiva in giudizio avanti al G.I. del Tribunale Civile di Marsala, Dott. Lupia, che assegnava alle parti i termini di rito per la presentazione delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
- ✓ con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2073 dell'11.04.2011 il legale di fiducia del Comune di Villalba era a comunicare che il procedimento giudiziario, chiamato all'udienza del 6 aprile 2011, veniva rinviato a data da destinarsi atteso il trasferimento del G.I., Dott. Lupia;
- ✓ il procedimento giudiziario Comune di Villalba/Congregazione Femminile Serve dei Poveri veniva assegnato al G.I. Dott.ssa Iole Moricca, innanzi alla quale, nell'udienza tenutasi il 27 marzo 2012, venivano precisate le conclusioni;
- ✓ nella stessa udienza del 27 marzo 2012 il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

Atteso che il Tribunale Civile di Marsala, nella persona della Dott.ssa Iole Moricca, in data 17 maggio 2012 emetteva sentenza n. 459/2012 con la quale:

- ✓ accertava e dichiarava il Comune di Villalba debitore della Congregazione femminile Serve dei poveri "Boccone del Povero";

condannava il Comune di Villalba a corrispondere a titolo di compensi maturati e non corrisposti alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" la somma di € 146.161,94 oltre interessi a decorrere dalla diffida ricevuta in data 16/7/2008 sino al soddisfo;

- ✓ condannava il Comune di Villalba alla refusione delle spese per lite in favore di parte attrice, quantificandoli in complessivi € 4.978,00 di cui € 1.420,00 per diritti, € 3.000,00 per onorari, € 558,00 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge;

Atteso, altresì, che la sentenza 459/2012 resa in data 17 maggio 2012 veniva deposita in cancelleria il 18 maggio 2012 e notificata, munita di formula esecutiva apposta il 19 luglio 2012, al Comune di Villalba, a mezzo del servizio postale, in data 1 agosto 2012;

Dato atto, altresì, che:

- ✓ l'Amministrazione Comunale riteneva opportuno proporre gravame avverso la sentenza 459/2012 del Tribunale Civile di Marsala e che a tal fine con atto deliberativo 129 del 19 ottobre 2012, la Giunta Comunale conferiva incarico all'Avv. Giuseppe Iacona;

- ✓ in data 22 ottobre 2012 veniva notificato alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri atto di citazione in appello, innanzi alla Corte di Appello di Palermo, avverso la sentenza n. 459/12 del Tribunale di Marsala, con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;

- ✓ il procedimento veniva iscritto al n. 1892/2013 R.G. della Corte di Appello di Palermo;

Atteso che la Corte di Appello di Palermo, I^a Sez. Civile, con ordinanza del 27/02/2013, depositata il 15/03/2013, disponeva la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 459/2012, in relazione all'importo oggetto di condanna che oltrepassa la somma di €. 53.741,47 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 aprile 2016;

Considerato che, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 459/2012 resa dal Tribunale Civile di Marsala e dell'ordinanza collegiale emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 27.02.2013, la Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" era a notificare in data 23 settembre 2013, a mezzo del servizio postale, atto di precetto, con il quale intimava il Comune di Villalba di provvedere al pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, della somma complessiva di € 56.635,79 così composta

- €. 53.741,47 a titolo di sorte capitale;
- €. 300,00 a titolo di compenso e spese per attività connesse alla predisposizione del precetto e prodromiche all'inizio della esecuzione;
- €. 2.000,00 a titolo di compenso per atto di precetto;
- €. 92,00 a titolo di C.P.A. al 4%;
- €. 502,32 a titolo di I.V.A.;

Considerato, altresì, che con nota del 13 novembre 2013, trasmessa tramite e mail, il legale di fiducia dell'ente era a comunicare la disponibilità della Congregazione Femminile Serve dei Poveri ad accettare, per non insistere nell'esecuzione forzata del credito portato dal menzionato atto di precetto, il pagamento delle spese legali nella misura di € 2.894,32 entro il termine del 15 gennaio 2014 e il pagamento della sorte capitale nella misura di € 53.741,47 in tre rate trimestrali con scadenza marzo, giugno e settembre 2014;

Che questo Comune provvedeva a liquidare la somma complessiva di € 56.635,79;

Rilevato che con atto notificato in data 22 ottobre 2012 il Comune di Villalba ha proposto appello, chiedendo con più motivi la riforma della pronuncia di primo grado e l'appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione;

Che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n.766/2017 ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza n. 459/12 emessa dal Tribunale di Marsala condannando il Comune di Villalba al pagamento di tutte le spese di compensi del doppio grado di giudizio;

Che la somma di € 92.420,47 risultante dalla differenza tra € 146.161,94 e l'importo di € 53.741,47, è stato riconosciuto con atto di C.C. n.73 del 30/12/2013 e già liquidato;

Che con nota n. 4670 del 13 ottobre 2017 a firma del Sindaco si chiedeva all'avv. Giuseppe Iacona di verificare la perseguibilità di un accordo bonario con la controparte avente ad oggetto la quantificazione precisa del dovuto in base alla condanna portata dalla citata sentenza nonché la previsione di un abbattimento del condannatorio e di una rateizzazione del dovuto in tre anni;

Che l'avv. Giuseppe Iacona, con nota pervenuta con prot. n. 4746 del 18 ottobre 2017, comunicava di aver provveduto ad informare l'avv. Sammartano ;

Preso atto che allora non è pervenuta a questo Comune nessuna comunicazione;

Richiamato l'atto deliberativo n.50 del 18 dicembre 2018, esecutivo, con il quale il Consiglio Comunale ha:

- riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. il debito fuori bilancio ammontante ad € 92.420,47 come indicato nella sentenza n. 459/12 emessa dal Tribunale Civile di Marsala il 17 maggio 2012;
- finanziato, ai sensi del comma 2 dell'art.29 del vigente regolamento di contabilità, la somma di € 92.420,47 prevista nel bilancio pluriennale 2018/2020;
- autorizzato la liquidazione in favore della Congregazione Femminile Serve dei Poveri "Boccone del Povero" di Marsala;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Area II Finanziaria e del Personale n. 582 del 21.12.1018 è stato impegnato l'importo complessivo di € 92.420,47 sul bilancio di previsione 2018/2020 così distinto:

- per € 30.806,82 per l'esercizio finanziario 2018
- per € 30.806,82 per l'esercizio finanziario 2019
- per € 30.806,83 per l'esercizio finanziario 2020

Rilevato che con determinazioni del Responsabile Area II si è provveduto alla liquidazione di tutte le rate stabilite;

Atteso che:

- è pervenuto al Comune di Villalba atto di precetto, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 5021 del 21.10.2020, a firma dell'Avv. Bisso, in nome e per conto della Congregazione femminile serve dei poveri "boccone del povero" di Marsala, con la quale

viene intimato il pagamento, a titolo di onorari di giudizio di primo grado e di appello, spese anticipate, registrazione sentenza ed interessi, per un totale di euro 40.921,27, oltre gli interessi maturandi dalla data della notifica e fino all'effettivo soddisfo, oltre, ancora, le spese successive occorrente, con avvertenza che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge;

- il Sindaco, giusta nota prot. n. 5186 del 29.10.2020, ha richiesto all'Avv. Bisso, fermo restando la verifica da parte degli Uffici comunali preposti circa il quantum richiesto con l'atto di precetto in parola, di voler considerare l'ipotesi di una soluzione bonaria per il componimento della questione di che trattasi;
- Il Segretario comunale, giusta nota prot. n. 808/INT, chiedeva al Responsabile Area II Finanziaria e del Personale l'effettiva corrispondenza del quantum residuo ancora dovuto alla Congregazione;
- Il Resp. Area II Finanziaria e del Personale relazionava con nota prot. n. 814/INT;
- il Sindaco, giusta nota prot. n. 5527 del 13.11.2020, al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, proponeva di transigere la controversia per un importo di € 30.000, mediante il seguente piano di pagamento:
 - € 13.000 entro l'esercizio 2020;
 - il saldo con l'approvazione del bilancio 2021;
- L'Avv. Bisso, in nome e per conto della Congregazione, giusta nota prot. n. 5541 del 16.11.2020, comunicava di non accettare tale proposta, rimanendo disponibile ad accettare, *pro bono pacis*, la somma di € 35.000 mediante il seguente piano di pagamento:
 - € 13.000 entro l'esercizio 2020;
 - € 22.000 con l'approvazione del bilancio 2021;
- il Sindaco, giusta nota prot. n. 5692 del 23.11.2020, si dichiara disponibile a transigere la controversia per un importo complessivo di € 35.000 secondo il piano di pagamento sopra indicato;
- dopo ulteriore scambio di corrispondenza, con nota prot. 6102 del 11.12.2020, l'Avv. Bisso, in nome e per conto della Congregazione, accetta la proposta di transigere la controversia per un importo complessivo di € 35.000 omnia, secondo il piano di pagamento sopra indicato;

Atteso, pertanto, che:

- con atto di precetto viene richiesto il pagamento di € 40.921,27, di cui 19.681,64 a titolo di interessi;
- per effetto della transazione, subordinata al riconoscimento del debito fuori bilancio, l'importo concordato ancora dovuto risulta pari ad € 35.000 così composto:

- € 19.681,64 a titolo di interessi;
- € 15.318,36, rappresentante il debito fuori bilancio costituito - per i due gradi di giudizio sopra richiamati - da onorari di giudizio, spese anticipate, registrazione sentenza, spese generali, oltre spese precetto;

Considerato, pertanto, che occorre procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 15.318,36 costituito - per i due gradi di giudizio sopra richiamati - da onorari di giudizio, spese anticipate, registrazione sentenza, spese generali, oltre spese precetto, finanziando la somma di € 15.318,36 con l'avanzo di amministrazione, mediante imputazione sul cap. 9030 del bilancio di previsione 2020/2022;

Dato atto che, per come concordato con la controparte, la restante somma dovuta a titolo di interessi sarà finanziata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, mediante istituzione di apposito capitolo per interessi;

Considerato che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

Dato atto che sono sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione le sentenze di condanna passate in giudicato, nonché a seguito delle novità introdotte dalla L. 353/1990, le sentenze di condanna emesse in primo o secondo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;

Dato atto che il debito in argomento di € 15.318,36 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante che trattasi di debito derivante da sentenze esecutive;

Considerato che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone ex se in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

Considerato, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Visto il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio “possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Atteso che sulla presente proposta va rilasciato il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Preso atto che:

- ✓ l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- ✓ l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto l'atto deliberativo di C. C. n. 46 del 10 novembre 2020, esecutivo, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;

Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

PROPONE

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che con atto di precetto, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 5021 del 21.10.2020, a firma dell'Avv. Bisso, in nome e per conto della Congregazione femminile serve dei poveri "boccone del povero" di Marsala, viene richiesto il pagamento di € 40.921,27, di cui 19.681,64 a titolo di interessi;
- 3) Di dare atto che, per effetto della transazione proposta dall'Amministrazione ed accolta dalla controparte, l'importo concordato ancora dovuto risulta pari ad € 35.000 così composto:
 - € 19.681,64 a titolo di interessi;
 - € 15.318,36, rappresentante il debito fuori bilancio costituito - per i due gradi di giudizio sopra richiamati - da onorari di giudizio, spese anticipate, registrazione sentenza, spese generali, oltre spese precetto;
- 4) Di riconoscere, pertanto, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 15.318,36;
- 5) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito trova finanziamento nell'avanzo di amministrazione, mediante imputazione al cap. 9030 del bilancio di previsione 2020/2022 della somma di € 15.318,36;
- 6) Di dare atto che, per effetto del riconoscimento del debito di che trattasi, successivamente potrà procedersi con la formalizzazione dell'atto transattivo tra il Comune di Villalba e la Congregazione femminile serve dei poveri "boccone del povero", nei termini e nei tempi come in premessa specificati;
- 7) Di dare atto che, per come concordato con la controparte, la restante somma dovuta a titolo di interessi sarà finanziata in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, mediante istituzione di apposito capitolo per interessi;
- 8) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
- 9) Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;

IL SINDACO

Rag. Maria Paola Immordino

La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: CONTENZIOSO CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI "BOCCONE DEL POVERO" DI MARSALA/COMUNE DI VILLALBA. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO ATTO DI PRECETTO. ed è stata predisposta dall' AREA AMMINISTRATIVA .

Il Responsabile del procedimento
DANIELE GIAMPORCARO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, 18-12-2020

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA
DANIELE GIAMPORCARO

<="">

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON E' NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Villalba, 18-12-2020

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
RAG. GIUSEPPE PLUMERI

C.C. n.56 del 29/12/2020
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Geom. Alessandro Plumeri

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to. Dott.Daniele Giamporcaro
